

STATUTO dell'A.S.D. "QUATTRO TORRI"

approvato dall' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 3/5/2018

Titolo I

Denominazione – Sede

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede legale in Ariccia (RM), Via Nino Costa n. 40, un'Associazione non commerciale e apartitica operante nei Settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "QUATTRO TORRI", in breve detta A. S. D. "QUATTRO TORRI". Con delibera del Consiglio Direttivo, essa potrà aderire ad altre Associazioni Culturali, Sportive, Socio-sanitarie ed analoghe o similari ed affiliarsi ad Enti di Promozione sportiva ed alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 legge 289/2002 – comma 18, lettera "a", punto 7.

Titolo II

Scopo – Oggetto

Art. 2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro (art. 90 legge 289/2002 – comma 18, lettera "a", punto 1) ed opera a fini sportivi - sia promozionali che agonistici -, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3 – L'Associazione potrà (art.90 legge 289/2002 – comma 18, lettera "a", punto 3):

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la formazione e il perfezionamento nelle pratiche sportive (art. 90 legge 289/2002 – comma 18, lettera "a", punto 3) sia di carattere individuale che di gruppo, ludiche, culturali legate a Scacchi, Dame, Go, Othello, Bridge, Backgammon, ecc., con particolare riguardo ai valori educativi, culturali, associativi e sportivi del gioco e alle relazioni sociali e di aiuto;
- b) aprire sedi e creare e/o gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere su tutto il territorio nazionale, in ogni Comune in cui sia possibile ed utile il suo intervento;
- c) organizzare squadre sportive per la preparazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative legate alle diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e psicomotoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) valorizzare i contenuti ricreativi, formativi, didattici ed associativi delle attività in oggetto creando strutture organizzative qualificate, promuovendo un'adeguata sensibilizzazione di istruttori e tecnici, rendendo il gioco, lo sport, la cultura accessibili al maggior numero possibile di bambini, ragazzi, giovani e persone di ogni sesso ed età;
- f) promuovere iniziative capaci di rendere sensibile, partecipe, informata l'opinione pubblica e coinvolgere le istituzioni (in primo luogo la Scuola e gli Enti locali), gli Istituti e le Associazioni culturali, le forze sociali ed intellettuali che, con il loro intervento, possono determinare migliori condizioni per lo sviluppo qualificato e di massa delle attività statutarie.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico attrezzato;
- b) collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- c) allestire e gestire bar e posti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;
- d) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- e) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nell'osservanza delle norme amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

Art. 4 – Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

All'atto della richiesta, da effettuare tramite un apposito modulo di iscrizione, verrà rilasciata la tessera sociale comprensiva di eventuali tessere federali e/o di Enti di promozione sportiva (previa corresponsione del loro costo) e di un contributo fisso stabilito annualmente dal Direttivo, con conseguente inserimento nel Libro Soci ed acquisizione della qualifica di Socio.

I Soci potranno donare annualmente anche eventuali contributi volontari da destinare alla crescita dell'Associazione,

Art. 6 – La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli Organi Direttivi (art. 90 legge 289/2002 – comma 18, lettera "a", punto 2).

I Soci individuali sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Art. 7 – I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Rescissione

Art. 8 – La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

Art. 9 – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Decade dalla qualifica di socio chi, senza un giustificato motivo, si renda inadempiente nel versamento della quota associativa annuale.
L'esclusione e la decadenza da socio diventano operanti dall'annotazione nel Libro Soci, sul quale vanno parimenti annotati i recessi e gli altri casi di perdita della qualifica.

Art. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari con garanzia di avvenuto ricevimento (raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata).

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 11 – Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che dovessero pervenire all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il Fondo Comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' vietata la distribuzione (anche in modo indiretto) di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Art. 12 – L'esercizio sociale va dal 1°/9 al 31/8 dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sezioni di attività

Art. 13 – Con delibera del Consiglio Direttivo, per ogni attività sportiva, culturale o centro di interesse sportivo, culturale o geografico facente capo all'Associazione possono essere istituiti in ogni Comune uno o più Circoli Territoriali o Sezioni specifiche, alle quali possono aderire tutti gli interessati, purché Soci dell'Associazione.

La direzione e l'organizzazione di ogni Circolo o Sezione è affidata ad un Comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato di Circolo o Sezione, nel cui ambito sono assegnati dal Direttivo – su proposta del Comitato stesso - alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.), si incarica di:

- a) applicare lo Statuto Sociale, attenendosi ad esso ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso di Circoli e impianti sportivi, alla scelta dei tecnici, formatori, educatori, istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine e i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci, dirigenti, atleti, educatori, istruttori) le norme emanate dagli Enti, Associazioni e Federazioni competenti, relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline e centri di interesse;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo. I bilanci preventivi e consuntivi di Circoli e Sezioni costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 14 – Sono Organi obbligatori dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Con delibera del Direttivo, possono essere istituite Commissioni di lavoro (ad esempio, Formazione e ricerca, Relazioni e Sviluppo, ecc).

Assemblea

Art. 15 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblico con mezzi telematici e non (sito Web dell'Associazione, ecc.), almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con garanzia di avvenuto ricevimento (ad es. avviso di lettura della mail inviata, sms riscontrato) o tramite: raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ecc..

Essa deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il luogo, la data e l'orario della prima convocazione;
- c) il luogo, la data e l'orario della seconda convocazione.

Art. 16 – L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e lo stato patrimoniale redatti dal Consiglio Direttivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 – L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 18 – In prima convocazione l'Assemblea (sia essa ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea (sia essa ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con le quote sociali e iscritti da almeno tre mesi. Le delibere delle Assemblee sono valide (a maggioranza assoluta dei voti) su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

Art. 19 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente, dal Consigliere anziano o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri scelti tra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Sono motivi di decadenza dalla carica per i Consiglieri:

- a) l'assenza a tre riunioni del Direttivo nell'anno solare, anche non consecutive;
- b) l'elezione a cariche dirigenziali all'interno di partiti o gruppi politici.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Può anche eleggere tra i soci un Segretario verbalizzante il quale, qualora non sia un Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato tramite avviso pubblico con mezzi telematici e non (sito Web dell'Associazione, ecc.), da effettuarsi **almeno otto giorni prima** dell'adunanza con garanzia di avvenuto ricevimento (ad es. avviso di lettura della mail inviata, sms riscontrato o tramite: raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ecc.). E' convocato dal Presidente ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti, anche in video o teleconferenza, o tramite WhatsApp o Facebook (in *streaming*). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, decide nell'ordine il voto del Presidente, del Vice-Presidente, del Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gestire l'Associazione.

A puro titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e la relazione sullo stato patrimoniale dell'Associazione;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni di attività autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto agli Amministratori della Società sportiva di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva o disciplina associata (se sport riconosciuto dal CONI), ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito (art. 90 legge 289/2002, comma 18, lettera "a", punto 4).

Art. 21 – In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli con i primi non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente (sia esso dimissionario o in carica) è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo (art.90 legge 289/2002, comma 18, lettera "a", punto 5).

Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere

Art. 22 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal

Vice-Presidente che, congiuntamente al Tesoriere, esercita in sua vece i poteri di firma che comportano una disposizione economica attiva o passiva.

Art. 23 – E' compito del Tesoriere curare la tenuta di cassa e l'inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 24 – Spetta al Segretario promuovere e coordinare le attività associative, di concerto con il Consiglio Direttivo, i Circoli, i Centri di attività educativa, culturale, associativa e sportiva dell'Associazione (Scuole, Comunità, Squadre, ecc.) e i vari Organi statutari.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Esso nomina al proprio interno il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 27 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti (al fine di perseguire finalità di utilità generale) ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, ludiche e culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 90 legge 289/2002, comma 18 lettera "a", punto 6).

Norme finali

Art. 28 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente (Sergio MARIOTTI)

Il Segretario verbalizzante (Alessandro POMPA)